

STATUTO TITOLO I - NATURA E FINALITA' (Artt. 1-5)	STATUTO TITOLO I - NATURA E FINALITA' (Artt. 1-5)
CIF NAZIONALE Art. 1 — Denominazione e natura Il Centro Italiano Femminile E.T.S. (in breve CIF E.T.S.) è un'associazione di donne, senza scopo di lucro, costituita ai sensi degli artt.36 e ss. del codice civile, nonché ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e dai successivi decreti correttivi e integrativi. Opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale. L'acronimo "ETS" ovvero la denominazione di "Ente del Terzo Settore" dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, una volta effettuata la iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. (R.U.N.T.S.) A decorrere dall'iscrizione della Associazione nel predetto Registro Unico del Terzo Settore, la stessa assumerà la denominazione CIF-ETS e tale denominazione verrà indicata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, unitamente agli estremi dell'iscrizione medesima. È soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro movimento, e assume i valori della democrazia nelle strutture e nell'azione. Il CIF svolge azione di presenza e di partecipazione in ogni ambito sociale e istituzionale e stabilisce rapporti di	"CENTRO ITALIANO FEMMINILE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO, APS" Art. 1 — Denominazione, sede, durata e natura E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D.lgs 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CENTRO ITALIANO FEMMINILE PROVINCIALE DI PESARO-URBINO, APS" (acronimo "CIF PU APS") di seguito denominata "associazione". Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Ha durata illimitata e sede legale nella Provincia di Pesaro-Urbino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale. È soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro movimento, e assume i valori della democrazia nelle strutture e nell'azione. Svolge azione di presenza e di partecipazione in ogni ambito sociale e istituzionale e stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per il perseguimento delle finalità associative.

*Manita De...
Rosario Jacob...*

collaborazione con istituzioni, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per il perseguimento delle finalità associative.	
Art. 2 - Scopo e finalità L'associazione persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di interesse generale: 2.1) operare per la realizzazione di una convivenza democratica in cui sia tutelata la dignità di ogni persona e riconosciuto il valore intangibile della vita; 2.2) favorire la formazione della persona in ordine alla vita sociale, civile e politica e lo sviluppo delle singole comunità in vista del bene comune; 2.3) promuovere i diritti di cittadinanza della donna e la sua partecipazione alla vita delle istituzioni; 2.4) collaborare affinché sia superata ogni forma di discriminazione e praticare una politica di pari opportunità, di riconoscimento e di integrazione delle differenze nel rispetto dei principi costituzionali; 2.5) agire nelle sedi opportune con tutte le iniziative possibili per tutelare la famiglia e sostenerla nei suoi compiti.	Art. 2 - Scopo e finalità L'associazione <i>non ha scopo di lucro</i> e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: 2.1) operare per la realizzazione di una convivenza democratica in cui sia tutelata la dignità di ogni persona e riconosciuto il valore intangibile della vita; 2.2) favorire la formazione della persona in ordine alla vita sociale, civile e politica e lo sviluppo delle singole comunità in vista del bene comune; 2.3) promuovere i diritti di cittadinanza della donna e la sua partecipazione alla vita delle istituzioni; 2.4) collaborare affinché sia superata ogni forma di discriminazione e praticare una politica di pari opportunità, di riconoscimento e di integrazione delle differenze nel rispetto dei principi costituzionali; 2.5) agire nelle sedi opportune con tutte le iniziative possibili per tutelare la famiglia e sostenerla nei suoi compiti.

Maria Verrini

Maria Verrini

Art. 3 – Oggetto e attività Le predette finalità verranno conseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale indicate nel presente articolo e, nel successivo Art.4: 3.1) promuovendo ed attuando opportuni interventi per diffondere una cultura attenta alla dignità della donna e allo sviluppo delle sue capacità; 3.2) collaborando con organismi pubblici e privati italiani ed europei, internazionali ed esteri per contribuire alla soluzione di ogni questione che riguardi la realizzazione di una convivenza solidale e democratica fondata sul riconoscimento del valore della persona e della vita umana; 3.3) promuovendo, anche attraverso il contributo delle scienze umane e del Magistero sociale della Chiesa, l'approfondimento e la diffusione di tematiche di interesse generale sul piano sociale, etico, culturale e politico nell'intento di operare, nelle concrete situazioni storiche, la necessaria mediazione in vista del bene comune; 3.4) favorendo, in un contesto multietnico, multiculturale e multi religioso, forme di dialogo, integrazione e collaborazione con donne di realtà diverse per una convivenza democratica, pacifica e rispettosa delle differenze; 3.5) svolgendo ogni attività ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie nella dovuta considerazione e attuazione dei principi di sussidiarietà, di cui all'Art.118 della Costituzione e di solidarietà.	Art. 3 – Oggetto e attività Le predette finalità verranno conseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'Art 5 del D.lgs 117/2017: - Servizio di volontariato anche presso altri Enti ed Istituzioni - Convegni di formazione - Iniziative culturali - Partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alla dimensione europea e mondiale - Ricerca e divulgazione su temi attinenti la condizione femminile nel contesto sociale odierno
Art. 4 - Forme di azione Per conseguire i propri scopi e fini istituzionali il CIF svolgerà le attività di cui all'.5 lettere a) b) c) d) e) g) h) i) o) D.lgs. 117/2017) che devono	Art. 4 - Forme di azione Nello specifico, le finalità dell'Associazione sono: • Educare alla dignità della persona, la trasmissione dei saperi, l'etica della solidarietà e della responsabilità verso le generazioni future

Maria Venturi

Maria Zamboni

intendersi qui integralmente riportati e trascritti, ed in particolare a titolo esemplificativo: • promuove e attua azioni di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, anche in riferimento al lavoro; - • realizza iniziative di promozione sociale, di studio e di formazione civica, culturale e politica; - • svolge attività di volontariato, come espressione di solidarietà, di pluralismo e di partecipazione attiva alla vita della comunità civile; - • realizza attività di istruzione e di formazione per operatori, animatori, studenti e personale della scuola di ogni ordine e grado; - • promuove e gestisce attività di formazione professionale e iniziative di formazione dei formatori e di operatori socio-sanitari anche in collaborazione con istituzioni ed enti italiani, europei e internazionali, nonché attività di formazione continua in sanità e promuove e realizza attività formative riconosciute idonee per le ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti; 3 - • svolge iniziative dirette alla difesa dell'ambiente, alla promozione del dialogo interculturale e della pace; - • promuove e organizza attività e servizi in favore e a sostegno della famiglia e svolge ogni altra attività idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali; - • stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private; -	• promuovere e sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, in ogni ambito politico, sociale e culturale, professionale/lavorativo; L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio dell'Associazione L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
--	---

Maria Verrini

Antonio Zambelli

	• svolge le ulteriori attività indicate all'art.5 del Regolamento in calce, che costituisce parte integrante del presente Statuto; - • svolge ogni altra attività idonea al raggiungimento dei fini istituzionali sopra indicati, in via secondaria e sussidiaria, nel rispetto della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore.
--	---

Maura Lenzi

Maurizio Lenzi

Art. 5 - Adesione e partecipazione Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività e la democraticità del rapporto medesimo. Possono aderire al CIF tutte le donne che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione. Le aderenti sono iscritte nel Libro delle Associate redatto e conservato dal CIF Nazionale. E' obbligo del CIF Nazionale rilasciare ad ogni ambito territoriale un estratto delle associate di pertinenza del rispettivo ambito: CIF Comunale, CIF Provinciale e CIF Regionale. Le aderenti partecipano con impegno e senso di responsabilità alla vita ed alle attività associative, godono di pari diritti e doveri, hanno diritto di voto attivo e passivo e prestano la propria attività in forma personale, volontaria, libera e gratuita. Si aderisce al CIF facendone domanda, nelle forme e secondo le modalità stabilite all'Art.3 del Regolamento in calce al presente Statuto che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto, nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii. L'appartenenza al CIF è comprovata dal possesso della carta d'adesione rilasciata dalla Presidenza nazionale, e viene a cessare in seguito al mancato versamento della quota annuale, o a recesso o per provvedimento motivato del Consiglio Nazionale ai sensi del successivo Art.66 dello Statuto. Le associate sono tenute all'adempimento, secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento che ne costituisce parte integrante e delle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il	Art. 5 - Adesione partecipazione e perdita della qualifica di socia Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività e la democraticità del rapporto medesimo. Possono aderire all'associazione coloro che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione. Gli aderenti sono iscritti nel Libro delle Associate. L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Partecipano con impegno e senso di responsabilità alla vita ed alle attività associative, godono di pari diritti e doveri, hanno diritto di voto attivo e passivo e prestano la propria attività in forma personale, volontaria, libera e gratuita. Si aderisce all'associazione facendone domanda, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal Regolamento in calce al presente Statuto che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto, nel rispetto dei criteri di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione sanciti dal D.lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii. L'appartenenza all'associazione è comprovata dal possesso della carta d'adesione rilasciata dalla Presidenza del CIF Nazionale e viene a cessare
---	---

Monica Venturi

Monica Venturi

pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Nazionale. E' obbligatorio assicurare tutti i volontari non occasionali, soci e non soci. Le associate che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritte anche nel Libro dei Volontari di ciascun ambito territoriale e assicurate contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Nello stesso Libro dei Volontari di ciascun ambito territoriale sono iscritti anche i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione. Anche essi vengono assicurati contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi Ciascuna associata ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro delle Associate, libro dei Volontari, libro dei verbali dell'Assemblea/Consiglio/Presidenza/Congresso, libro dei verbali del Consiglio e della Presidenza di ciascun ambito territoriale) facendone richiesta con domanda scritta e firmata al rispettivo Organo, il quale previo appuntamento ne consentirà l'esame personale, presso la propria sede. Per quanto riguarda il Libro Soci e il Libro Volontari, i soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che	in seguito al mancato versamento della quota annuale, o a recesso o per provvedimento motivato. Le associate sono tenute all'adempimento, secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dal Regolamento che ne costituisce parte integrante e delle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il pagamento della quota associativa. Le associate che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione sono iscritte anche nel Libro dei Volontari e assicurate contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Nello stesso Libro dei Volontari sono iscritti anche i volontari non associati che svolgono attività continuativa di volontariato nell'Associazione. Anche essi vengono assicurati contro infortuni e malattia connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Ciascuna associata ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro delle Associate, libro dei Volontari, libro dei verbali dell'Assemblea/Consiglio/Presidenza, libro dei verbali del Consiglio facendone richiesta con domanda scritta e firmata al rispettivo Organo, il quale previo appuntamento ne consentirà l'esame personale, presso la propria sede. Per quanto riguarda il Libro Soci e il Libro Volontari, i soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono
---	---

Mania Venturi

De Rosa

ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

Hanno inoltre il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione o scioglimento dell'ente associato.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Maria Elena
Marta Zamboni

TITOLO II - STRUTTURE TERRITORIALI (artt. 6-56)	TITOLO II - STRUTTURE TERRITORIALI (artt. 6-56)
---	---

Monica Borsari
 Maria Verini

Art. 6 — Strutture e autonomia Al CIF Nazionale, trattandosi di Associazione cui aderiscono associate in numero superiore a cinquecento, si applicano le relative norme di cui agli artt. 24 e 25 del CTS (D.lgs n. 117/2017). Il CIF si struttura in CIF comunale, CIF provinciale o Metropolitano, CIF regionale, CIF nazionale. Ogni CIF: - gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale, secondo le disposizioni del titolo III del presente Statuto; - persegue e attua gli scopi e le finalità statutarie di cui all'Art.2 del presente Statuto, direttamente e avvalendosi degli strumenti e degli organismi di democrazia partecipativa previsti dal presente Statuto; - si avvale, nella pluralità delle attività e delle scelte operative, di leggi e di normative che offrono strumenti e opportunità per la realizzazione dei propri fini istituzionali; - si obbliga ad adottare e rispettare il presente statuto, con espressa autorizzazione per i singoli CIF che rivestano o intendano rivestire la qualifica di APS o ODV o di impresa sociale ad apportare le sole integrazioni necessarie al fine di ottenere l'iscrizione nelle apposite Sezioni del R.U.N.T.S., una volta istituito, applicandosi, sino ad allora le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dalle iscrizioni nei rispettivi Registri, e precisamente: - inserendo nella denominazione il relativo acronimo APS o ODV o indicazione di impresa sociale; - precisando, nell'articolo relativo alle attività in oggetto (Art.4): = per le ODV, che l'attività sociale sia svolta in modo prevalente dai volontari e sia rivolta prevalentemente in favore di terzi non associati all'Ente; = per le APS, che l'attività sociale sia svolta in modo prevalente dai volontari e sia rivolta in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi; = per le imprese sociali altresì il rispetto della legge delega n.106 del 6 giugno 2016,	Art. 6 — Strutture e autonomia L'associazione, che aderisce all'CIF Nazionale, nonché all'CIF Regionale, Provinciale (ove esistente), è dotato di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto al CIF Nazionale, Regionale e Provinciale medesimi. L'associazione gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale; persegue e attua gli scopi e le finalità statutarie di cui all'Art.2 del presente Statuto, direttamente e avvalendosi degli strumenti e degli organismi di democrazia partecipativa previsti dal presente Statuto; - si avvale, nella pluralità delle attività e delle scelte operative, di leggi e di normative che offrono strumenti e opportunità per la realizzazione dei propri fini istituzionali.
---	--

Manuela Venturi

Massimo Bonaldi

espressamente richiamata all'Art. 40 del CTS. D.lgs 112/2017 e il D.lgs 112/2017 e ss mm e ii.

Le dette modifiche dovranno essere adottate attraverso delibera dei rispettivi Consigli, ovvero per i CIF Comunali con numero di membri inferiori a 40 (quaranta) dalla assemblea, secondo i quorum previsti nel presente Statuto e Regolamento.

Il CIF nazionale garantisce il rispetto dei principi che qualificano il Centro Italiano Femminile, ne determinano l'identità e ne caratterizzano il ruolo e l'azione, definisce gli obiettivi e le linee programmatiche nazionali e ne verifica l'attuazione, promuove i rapporti tra tutti i CIF e ha competenza esclusiva su ogni questione di interesse generale, sulla tutela e l'uso del nome e dei segni distintivi.

Il CIF Nazionale garantisce il rispetto dei principi che qualificano il Centro Italiano Femminile, ne determinano l'identità e ne caratterizzano il ruolo e l'azione, definisce gli obiettivi e le linee programmatiche nazionali e ne verifica l'attuazione, promuove i rapporti tra tutti i CIF e ha competenza esclusiva su ogni questione di interesse generale, sulla tutela e l'uso del nome e dei segni distintivi.

Maria Venti

Marcello Zambelli

Art. 7 — Costituzione di enti Ogni CIF, per la realizzazione dei propri scopi e fini istituzionali o per il perseguimento di specifici interessi comunque connessi con lo scopo sociale, può promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica, purché siano coerenti con i principi ispiratori e le finalità del CIF. Il Consiglio Nazionale autorizza la costituzione di detti enti, l'uso del nome e del logo del CIF, e prevede forme e modi di coordinamento.	Art. 7 — Costituzione di enti L'associazione, per la realizzazione dei propri scopi e fini può promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica, purché siano coerenti con i propri principi ispiratori e le finalità. Il Consiglio Nazionale autorizza la costituzione di detti enti, l'uso del nome e del logo, e prevede forme e modi di coordinamento.
SEZIONE I - CIF COMUNALI	SEZIONE I – DEFINIZIONE E COMPETENZA
Art. 8 — CIF Comunale Definizione e competenza Il CIF comunale esprime e rappresenta in ambito comunale l'identità, gli scopi, le finalità associative. Stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private; promuove e realizza attività di volontariato e iniziative di carattere sociale, culturale e politico in armonia con le linee programmatiche nazionali. Promuove la formazione delle aderenti e la diffusione del CIF sul territorio.	//
Art. 9 — Organi Sono organi del CIF comunale: a) Assemblea comunale; b) Consiglio comunale ove deliberato dall'assemblea; c) Presidenza comunale.	//
Art. 10 — Assemblea comunale — composizione e compiti In conformità a quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del d.lgs n.117/17: L'assemblea comunale è organo deliberante del CIF comunale ed è formata da tutte le aderenti. Essa ha il compito di: a) individuare le linee programmatiche e gli obiettivi dell'attività comunale annuale e quadriennale in armonia con le indicazioni nazionali e le sollecitazioni della storia; b) deliberare il programma annuale e quadriennale delle iniziative di studio, di presenza e di formazione delle aderenti e verificarne l'attuazione; c) deliberare le forme più idonee del funzionamento del CIF comunale, di cui alla Sezione V del presente Titolo; d) eleggere ogni quattro anni al suo interno e, in ogni tempo, in caso di vacanza per qualsivoglia motivo la presidente, la vice presidente o due vice presidenti e la presidenza comunale;	//

Maria Elena

Maria Elena

e) eleggere ogni quattro anni le rappresentanti delle aderenti al Congresso provinciale e regionale secondo il criterio di proporzionalità stabilito dal Consiglio nazionale, il tutto nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali ai sensi dell'Art.25 comma 2 d.lgs. 117/2017; f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio; g) deliberare, in realtà territoriali più ampie e complesse, la costituzione di un consiglio comunale ed eleggerne ogni quattro anni le componenti, tra cui una rappresentante delle giovani aderenti. L'Assemblea comunale in via ordinaria si riunisce una volta l'anno, qualora sia costituito il consiglio comunale; quattro volte l'anno in mancanza dello stesso. Inoltre si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda. Per le deliberazioni di cui al capo h) dell'Art.n.69 presente statuto.	
Art. 11 - Consiglio comunale - composizione e compiti Il Consiglio comunale, eletto dall'assemblea comunale ai sensi dell' Art.10 lettera g), è composto da un numero di membri (rappresentanti delle aderenti) eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale in relazione al numero delle aderenti ed è organo deliberante, anche in conformità dei richiamati artt.24 e 25 D.lgs. n.117/2017, nell'ambito delle scelte dell'assemblea riguardanti le lettere a) b) c) e d) dell'articolo precedente. È convocato dalla presidente comunale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda. Per le deliberazioni di cui al capo h) dell'Art.25 D.lgs n.117/2017 si rimanda a quanto statuito dall' Art.n.69 presente statuto. Art. 12 — Presidenza comunale - composizione e durata La presidenza comunale eletta dall'Assemblea o dal consiglio comunale al suo interno è composta dalla presidente, dalla vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da una a sei consigliere; dura in carica quattro anni, si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza. Tutti i membri di presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività. La vice presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega. Nella sua prima riunione, la presidente nomina tra le aderenti la tesoriera sulla base di una tema proposta dall'assemblea o	

Maria Luisa

Maria Luisa

dal consiglio. La tesoriera e la segretaria, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto. Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune aderenti, le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.	
Art. 13 — Presidenza comunale — Compiti La presidenza comunale ha compiti esecutivi nei riguardi dell'Assemblea e, se costituito del Consiglio a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione; compie tutti gli atti di gestione necessari per il perseguimento dello scopo sociale. Ha il compito di: a) dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e, se costituito, del Consiglio comunale; b) predisporre il programma annuale e quadriennale degli obiettivi e delle attività; c) attuare iniziative di studio, di formazione e di presenza per l'attiva partecipazione delle aderenti alla vita associativa; d) sollecitare la presenza e la partecipazione delle giovani; e) predisporre una relazione annuale e quadriennale delle attività svolte, che sottopone all'assemblea; f) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative; g) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, l'utilizzazione dei beni del CIF, i rapporti con i terzi; h) redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio. In casi di estrema urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza dell'assemblea o, se costituito, del consiglio, convocando gli stessi senza indugio per la ratifica.	//
Art. 14 - Presidente comunale La presidente rappresenta il CIF comunale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni locali; convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria, il consiglio, se costituito, e la presidenza comunale; ha la legale rappresentanza del CIF comunale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità essa può riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.	//
SEZIONE II - CIF PROVINCIALI O METROPOLITANI	SEZIONE II - CIF PROVINCIALE

Mania Verrini

Art. 15 — CIF provinciale - definizione e competenza Il CIF provinciale esprime in ambito provinciale l'identità, gli scopi, le finalità associative; stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private; promuove la costituzione dei CIF comunali e la loro attività, offrendo sostegno formativo e organizzativo; attua iniziative di carattere culturale, sociale e politico di rilevanza provinciale in armonia con le linee programmatiche nazionali.	Art. 8 — CIF provinciale - definizione e competenza Il CIF provinciale esprime in ambito provinciale l'identità, gli scopi, le finalità associative; stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private; promuove la costituzione dei CIF comunali e la loro attività, offrendo sostegno formativo e organizzativo; attua iniziative di carattere culturale, sociale e politico di rilevanza provinciale in armonia con le linee programmatiche nazionali.
Art. 16 — Organi Sono organi dei CIF provinciali; a) Congresso provinciale; b) Consiglio provinciale ove deliberato dal Congresso; c) Presidenza provinciale.	Art. 9 — Organi Sono organi dei CIF provinciali; a) Congresso provinciale; b) Consiglio provinciale ove deliberato dal Congresso; c) Presidenza provinciale.
Art. 17 — Congresso provinciale composizione e compiti Il congresso provinciale è organo deliberante del CIF provinciale nell'ambito delle linee programmatiche nazionali. È composto dalle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti elette nelle assemblee comunali. Ha il compito di: a) individuare gli obiettivi ed il programma delle attività annuali e linee quadriennali di rilevanza provinciale e verificarne l'attuazione; b) eleggere al suo interno le rappresentanti delle aderenti e delle presidenti comunali al congresso nazionale secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale, nel rispetto dei principi di democrazia pari opportunità, ed eguaglianza e di elettività delle cariche sociali di cui all' Art. 25 C.T.S.; c) eleggere, nei CIF con almeno tre comuni, al suo interno ogni quattro anni le componenti del Consiglio provinciale, tra cui una rappresentante delle giovani aderenti. In assenza del Consiglio provinciale ha inoltre i compiti indicati all' Art. 18 lettere a) b) c) d) e) f). Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, qualora sia costituito il consiglio provinciale; quattro volte in mancanza dello stesso. Inoltre si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o che un terzo delle componenti lo richieda.	Art. 10 — Congresso provinciale composizione e compiti Il congresso provinciale è organo deliberante del CIF provinciale nell'ambito delle linee programmatiche nazionali. È composto dalle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti elette nelle assemblee comunali. Ha il compito di: a) individuare gli obiettivi ed il programma delle attività annuali e linee quadriennali di rilevanza provinciale e verificarne l'attuazione; b) eleggere al suo interno le rappresentanti delle aderenti e delle presidenti comunali al congresso nazionale secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale, nel rispetto dei principi di democrazia pari opportunità, ed eguaglianza e di elettività delle cariche sociali di cui all' Art. 25 C.T.S.; c) eleggere, nei CIF con almeno tre comuni, al suo interno ogni quattro anni le componenti del Consiglio provinciale, tra cui una rappresentante delle giovani aderenti. In assenza del Consiglio provinciale ha inoltre i compiti indicati all' Art. 18 lettere a) b) c) d) e) f). Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, qualora sia costituito il consiglio provinciale; quattro volte in mancanza dello stesso. Inoltre si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o che un terzo delle componenti lo richieda.

Manita Veni

Marzia Zamboni

Art. 18 — Consiglio provinciale: composizione e compiti In conformità di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del d.lgs n.117/17: Il Consiglio provinciale eletto dal Congresso provinciale ai sensi dell' Art. 17 lettera c) è composto da un numero di membri (rappresentanti delle aderenti elette nelle assemblee comunali e rappresentanti delle Presidenti Comunali della Provincia, elette nel Congresso Provinciale) eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale ed è organo deliberante nell'ambito delle scelte del Congresso. Ha il compito di: a) eleggere ogni quattro anni tra i propri membri la presidente, la vicepresidente (o due vicepresidenti) e la presidenza provinciale; b) promuovere la costituzione dei CIF comunali affiancandone l'azione attraverso iniziative a carattere provinciale; c) deliberare le forme più idonee di funzionamento del CIF provinciale, di cui alla Sezione V del Titolo; d) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative; e) convocare annualmente e, ogni qualvolta un terzo dei CIF comunali lo richieda, il congresso provinciale; f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale d'esercizio. È convocato dalla Presidente provinciale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda. Per le deliberazioni di cui al capo h) dell' Art.25 d.lgs n.117/2017 si rimanda a quanto statuito dall' Art.n.69 statuito dall' Art.n.69 presente statuto.	Art. 11 — Consiglio provinciale: composizione e compiti In conformità di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del d.lgs n.117/17: Il Consiglio provinciale eletto dal Congresso provinciale ai sensi dell' Art. 17 lettera c) è composto da un numero di membri (rappresentanti delle aderenti elette nelle assemblee comunali e rappresentanti delle Presidenti Comunali della Provincia, elette nel Congresso Provinciale) eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale ed è organo deliberante nell'ambito delle scelte del Congresso. Ha il compito di: a) eleggere ogni quattro anni tra i propri membri la presidente, la vicepresidente (o due vicepresidenti) e la presidenza provinciale; b) promuovere la costituzione dei CIF comunali affiancandone l'azione anche attraverso iniziative a carattere provinciale; c) deliberare le forme più idonee di funzionamento del CIF provinciale, di cui alla Sezione V del presente Titolo; d) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative; e) convocare annualmente e, ogni qualvolta un terzo dei CIF comunali lo richieda, il congresso provinciale; f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale d'esercizio. È convocato dalla Presidente provinciale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda. Per le deliberazioni di cui al capo h) dell' Art.25 d.lgs n.117/2017 si rimanda a quanto statuito dall' Art.n.69 presente statuto.
Art 19 — Presidenza provinciale - composizione e durata La presidenza provinciale è composta dalla presidente, dalla vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da una a sei consigliere; dura in carica quattro anni e si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza. Tutti i membri della presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione del programma e	Art 12 — Presidenza provinciale - composizione e durata La presidenza provinciale è composta dalla presidente, dalla vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da una a sei consigliere; dura in carica quattro anni e si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza. Tutti i membri della presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione del programma e allo svolgimento delle attività. La vice

Maria Elena Venturi

allo svolgimento delle attività. La vice presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega. Nella sua prima riunione la presidente nomina tra le aderenti la tesoriera sulla base di una terna proposta dal congresso o dal consiglio. La presidente nomina altresì tra le aderenti la segretaria. La tesoriera e la segretaria, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto. Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune aderenti le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.	presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega. Nella sua prima riunione la presidente nomina tra le aderenti la tesoriera sulla base di una terna proposta dal congresso o dal consiglio. La presidente nomina altresì tra le aderenti la segretaria. La tesoriera e la segretaria, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto. Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune aderenti le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.
Art. 20 — Presidenza provinciale La presidenza provinciale è organo esecutivo nei riguardi del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo. Ha il compito di: a) dare esecuzione alle delibere del congresso e se costituito del consiglio provinciale; b) predisporre il programma annuale e quadriennale degli obiettivi e delle iniziative provinciali in armonia con le linee programmatiche nazionali e le sollecitazioni della storia; c) offrire consulenza ai CIF comunali; d) proporre al congresso le forme più idonee di funzionamento dell'organizzazione associativa provinciale, di cui alla Sezione V del presente Titolo; e) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, riutilizzazione dei beni del CIF provinciale, i rapporti con i terzi; f) predisporre la relazione annuale e quadriennale delle attività svolte in ambito provinciale che sottopone al congresso e successivamente invia al CIF nazionale; g) redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio. In casi di estrema urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza del congresso provinciale, che convoca senza indugio per la ratifica.	Art. 13 — Presidenza provinciale La presidenza provinciale è organo esecutivo nei riguardi del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo. Ha il compito di: a) dare esecuzione alle delibere del congresso e se costituito del consiglio provinciale; b) predisporre il programma annuale e quadriennale degli obiettivi e delle iniziative provinciali in armonia con le linee programmatiche nazionali e le sollecitazioni della storia; c) offrire consulenza ai CIF comunali; d) proporre al congresso le forme più idonee di funzionamento dell'organizzazione associativa provinciale, di cui alla Sezione V del presente Titolo; e) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, riutilizzazione dei beni del CIF provinciale, i rapporti con i terzi; f) predisporre la relazione annuale e quadriennale delle attività svolte in ambito provinciale che sottopone al congresso e successivamente invia al CIF nazionale; g) redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio. In casi di estrema urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza del congresso provinciale, che convoca senza indugio per la ratifica.

Maria Elena
Maria Elena
Maria Elena

Art. 21 - Presidente provinciale La presidente rappresenta il CIF provinciale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni provinciali; convoca il congresso ordinario e straordinario, il consiglio e la presidenza provinciale; ha la legale rappresentanza del CIF provinciale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità essa può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.	Art. 14 - Presidente provinciale La presidente rappresenta il CIF provinciale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni provinciali; convoca il congresso ordinario e straordinario, il consiglio e la presidenza provinciale; ha la legale rappresentanza del CIF provinciale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità essa può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.
- SEZIONE III - CIF REGIONALI Art. 22 CIF regionale - definizione e competenza Il CIF regionale esprime in ambito regionale l'identità, gli scopi, le finalità associative. Stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, coordina l'attività associativa di competenza regionale, promuove e sostiene iniziative di carattere sociale, culturale e politico in armonia con le linee programmatiche nazionali. Favorisce il raccordo tra il CIF Nazionale e i CIF operanti nella regione, e tra questi e le istituzioni. Cura attività di studio, di informazione e di approfondimento di tematiche di particolare interesse per i CIF in rapporto all'ente Regione. Nelle province ove non sia costituito un CIF provinciale promuove la costituzione dei CIF comunali.	//
Art. 23 — Organi Sono organi dei CIF regionali: a) Congresso regionale; b) Consiglio regionale; c) Presidenza regionale.	
Art. 24 Congresso regionale: composizione e compiti Il congresso regionale è organo deliberante del CIF regionale nell'ambito delle linee programmatiche nazionali, ed è composto dalle presidenti provinciali, dalle presidenti comunali e dalle rappresentanti aderenti, elette nelle assemblee comunali. Ha il compito di: a) individuare gli obiettivi e le linee programmatiche annuali e quadriennali di rilevanza regionale; b) approvare il programma quadriennale delle iniziative e verificarne l'attuazione; c) eleggere ogni quattro anni al suo interno i membri del consiglio regionale tra cui una rappresentante delle giovani aderenti. Si riunisce in via ordinaria una volta l'anno o quando lo ritenga necessario la presidenza o lo richieda un terzo delle componenti.	//
Art. 25 Consiglio regionale composizione e compiti In conformità di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del d.lgs n.117/17: Il consiglio regionale è organo deliberante nell'ambito delle linee programmatiche definite dal congresso regionale e svolge	//

Manuela Venturi

Marcello Zambelli

	attività di servizio e di sollecitazione nei riguardi dei CIF operanti nella regione. È composto dalle presidenti provinciali, dalle rappresentanti delle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti, secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale. Ha il compito di: a) definire le iniziative regionali nell'ambito delle linee programmatiche nazionali; b) attuare iniziative di formazione, di dialogo, di collaborazione e confronto tra i CIF e le istituzioni pubbliche e private; c) deliberare le forme più idonee di funzionamento dell'organizzazione del CIF regionale, di cui alla Sezione V del presente Titolo; d) promuovere in assenza di un CIF provinciale la costituzione dei CIF comunali della provincia coordinandone le attività; e) eleggere tra i propri membri ogni quattro anni, e in ogni tempo in caso di vacanza per qualsiasi motivo, la presidente regionale, anche quale componente nel Consiglio nazionale, una o due vice presidenti, e la presidenza regionale; f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio. Il Consiglio regionale della regione autonoma Valle d'Aosta ha i compiti e le competenze proprie dei CIF provinciali. Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni volta che sia necessario o un terzo delle componenti lo richieda. Per le deliberazioni di cui al capo h) dell' Art.25 d.lgs n.117/2017 si rimanda a quanto statuito dall' Art.n.69 presente statuto.
//	Art. 26 Presidenza regionale - composizione La presidenza regionale è composta dalla presidente, dalla vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da una a sei consiglieri; dura in carica quattro anni, si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza. Tutti i membri della presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività. La vice presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega. Nella sua prima riunione, la presidente nomina tra le aderenti la tesoriera, sulla base di una terna proposta dal consiglio. La presidente nomina altresì tra le aderenti la segretaria. La tesoriera e la segreteria, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto. Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune aderenti, le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.
//	Art. 27 — Presidenza regionale compiti La presidenza regionale è organo esecutivo nei riguardi del Congresso e del consiglio regionale a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo. Ha il compito di: a) dare esecuzione alle delibere del congresso e del consiglio regionale; b) predisporre la

Manuela Venturi

Manuela Venturi

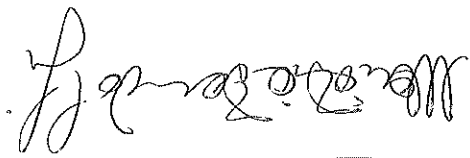
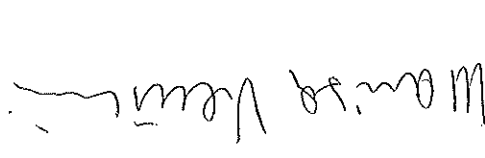
relazione annuale e quadriennale delle attività svolte, che sottopone al consiglio e al Congresso; c) offrire consulenza ai CIF operanti nella regione; d) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, l'utilizzazione dei beni del CIF regionale, redigere il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio da sottoporre al Consiglio regionale. In casi di particolare urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di problemi di competenza del consiglio regionale, convocandolo senza indugio per la ratifica.	
Art. 28 - Presidente regionale La presidente regionale rappresenta il CIF regionale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni regionali; convoca il congresso ordinario e straordinario, il consiglio e la presidenza regionale; ha la legale rappresentanza del CIF regionale e la firma nei confronti di terzi; nella sua qualità essa può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio. - SEZIONE IV CIF NAZIONALE	//
Art. 29 CIF Nazionale - Definizione a competenza Il CIF nazionale esprime e rappresenta in ambito nazionale l'identità, gli scopi, le finalità associative, ne tutela il nome e i segni distintivi, promuove, fatta salva l'autonomia economica e giuridica di ogni CIF, il perseguimento degli scopi statutari, attua iniziative di studio, di presenza e di formazione. Ha rapporti con enti e istituzioni pubbliche e private, anche europee e internazionali.	//
Art. 30 — Organi Sono organi del CIF nazionale: a) Congresso nazionale; b) Consiglio Nazionale. c) Presidenza nazionale.	//
Art. 31 — Congresso nazionale - composizione Il congresso nazionale è il massimo organo deliberante del CIF ed è composto dalle: a) presidenti regionali; b) presidenti provinciali; c) rappresentanti delle aderenti e delle presidenti comunali elette nei congressi provinciali.	//
Art. 32 — Congresso nazionale - compiti Il congresso nazionale si riunisce ogni quattro anni in via ordinaria e ogni qualvolta il Consiglio Nazionale o un terzo delle componenti lo ritenga necessario, per: a) individuare obiettivi e priorità per l'attività associativa stabilendo gli orientamenti generali; b) verificare l'attuazione delle linee programmatiche e del lavoro svolto; c) eleggere i membri del Consiglio Nazionale; d) eleggere il Collegio dei probiviri. In via straordinaria si riunisce in ogni tempo per assumere le deliberazioni di cui ai successivi articoli 69 e 70.	//
Art. 33 — Consiglio Nazionale - composizione In conformità di quanto previsto dagli artt. 24 e 25 del d.lgs n.117/17: Il Consiglio Nazionale è organo deliberante nell'ambito delle linee programmatiche stabilite dal congresso, ed è altresì organo di	//

Maria Verini

coordinamento, di servizio e di sollecitazione nei confronti del CIF. Esso è composto nel numero e secondo un criterio di rappresentatività a norma del seguente Art. 34 lettera o) dalle: a) presidenti regionali; b) rappresentanti delle presidenti provinciali; c) rappresentanti delle presidenti comunali; d) rappresentanti delle aderenti.	
Art.25 d.lgs n.117/2017 si rimanda a quanto statuito dall' Art.n.69 presente statuto.	//
Art. 35 — Presidenza nazionale - composizione La presidenza nazionale è composta dalla presidente, da una o due vice-presidenti e da un numero di consiglieri che va da tre a nove; dura in carica quattro anni e si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che la presidente nazionale lo ritenga necessario o un terzo delle componenti lo richieda e delibera a maggioranza. Tutti i membri della presidenza nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività. Ogni vice presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega. Nella sua prima riunione, la presidente nomina tra le aderenti la tesoriere sulla base di una terna proposta dal consiglio. La presidente nomina altresì tra le aderenti la segretaria. La tesoriere e la segretaria, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto. Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune aderenti, le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.	//
Art. 36 — Presidenza nazionale - compiti La presidenza nazionale è organo esecutivo nei riguardi del Consiglio Nazionale a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo. Ha il compito di: a) dare attuazione ai programmi e alle iniziative deliberate dal consiglio; b) sostenere l'iniziativa del CIF; c) offrire consulenza al CIF, ove necessario, in ordine a particolari servizi e attività; d) dare relazione ogni quattro anni delle attività svolte dal CIF nazionale al congresso nazionale; e) redigere, ogni quattro anni, anche sulla base delle attività del CIF territoriali, una relazione delle attività svolte in ambito nazionale da presentare al congresso nazionale; f) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, l'utilizzazione dei beni del CIF nazionale, i rapporti con i terzi; g) redigere il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio. In caso di estrema urgenza adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza del Consiglio Nazionale, che convoca senza indugio per la ratifica.	//
Art. 37 — Presidente nazionale La presidente nazionale rappresenta, presso l'opinione pubblica e le istituzioni nei diversi ambiti territoriali, il CIF nazionale, le scelte e le posizioni associative nonché gli orientamenti e le istanze della base;	//

Alc. Zito Zito
Alc. Zito Zito
Alc. Zito Zito

convoca il congresso ordinario e straordinario, il consiglio e la presidenza nazionale; ha la legale rappresentanza del CIF nazionale e la firma nei confronti di terzi; nella sua qualità essa può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio. -	
SEZIONE V - FORME ORGANIZZATIVE	
Art.38 - Funzionamento dell'organizzazione Allo scopo di dare attuazione agli obiettivi individuati dalle assemblee e dai consigli, il CIF può prevedere le seguenti forme di funzionamento dell'organizzazione: a) gruppo di base; b) gruppo per interventi specifici; c) coordinamenti.	SEZIONE V - FORME ORGANIZZATIVE Art.15 - Funzionamento dell'organizzazione Allo scopo di dare attuazione agli obiettivi individuati dalle assemblee e dai consigli, l'associazione può prevedere le seguenti forme di funzionamento dell'organizzazione: a) gruppo di base; b) gruppo per interventi specifici; c) coordinamenti.
Art. 39 - Gruppo di base - definizione e finalità Forma primaria di aggregazione è il gruppo di base formato ad iniziativa di aderenti allo scopo di dar vita su un determinato territorio al CIF comunale, oppure per iniziativa del CIF comunale stesso, allo scopo di promuovere l'attività associativa in particolari realtà locali (quartieri, circoscrizioni, e simili).	Art. 16 - Gruppo di base - definizione e finalità Forma primaria di aggregazione è il gruppo di base formato ad iniziativa delle aderenti allo scopo di dar vita su un determinato territorio allo scopo di promuovere l'attività associativa in particolari realtà locali (quartieri, circoscrizioni, e simili).
Art. 40 - Gruppo per Interventi specifici - definizione e finalità Possono costituirsi con il riconoscimento della struttura territorialmente competente, gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di particolari servizi o attività, che abbiano come punto di riferimento le finalità del CIF e che scelgano di operare secondo le linee indicate anche in documenti normativi approvati dal Consiglio Nazionale.	Art. 17 - Gruppo per Interventi specifici - definizione e finalità Possono costituirsi gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione di particolari servizi o attività, che abbiano come punto di riferimento le finalità dell'associazione e che scelgano di operare secondo le linee indicate anche in documenti normativi approvati dal Consiglio Nazionale.
Art. 41 - Coordinamenti - definizione Per coordinare e promuovere particolari settori di attività, svolte anche attraverso enti di cui all' Art. 7, con delibera dei rispettivi consigli o assemblee, possono essere costituiti Coordinamenti	Art. 18 - Coordinamenti - definizione Per coordinare e promuovere particolari settori di attività, svolte anche attraverso enti di cui all' Art. 7, con delibera dei rispettivi consigli o assemblee, l'associazione può aderire a Coordinamenti provinciali,

provinciali, regionali o nazionali, che esprimono una rappresentanza negli organismi associativi di riferimento. In ogni ambito territoriale possono costituirsi gruppi o coordinamenti di giovani aderenti, che si propongono di operare per la propria formazione e per contribuire allo studio delle problematiche inerenti alla condizione giovanile. -	regionali o nazionali, che esprimono una rappresentanza negli organismi associativi di riferimento. Possono costituirsi gruppi o coordinamenti di giovani aderenti, che si propongono di operare per la propria formazione e per contribuire allo studio delle problematiche inerenti alla condizione giovanile.
SEZIONE VI - STUDIO - FORMAZIONE COMUNICAZIONE	
Art. 42 - Formazione spirituale e studio Il CIF, in tutti gli ambiti territoriali, promuove attraverso specifici momenti di riflessione, di ricerca e di confronto la formazione delle proprie aderenti sotto il profilo spirituale e culturale, per contribuire allo sviluppo integrale delle persone e perché ogni attività sia caratterizzata dai principi cui l'Associazione si ispira e da rapporti di solidarietà e di condivisione. Il CIF nazionale promuove e organizza un Centro studi per l'attività di studio e di ricerca.	//
Art. 43 - Consulente ecclesiastico In tutti i CIF è presente un consulente ecclesiastico nominato, d'intesa con la rispettiva presidenza, dalla competente autorità ecclesiastica, con il compito di sostenere, alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, l'impegno di autentica laicità cristiana delle aderenti. Il consulente ecclesiastico partecipa ai momenti salienti della vita associativa.	//
Art. 44 — Consulenti ed esperti Per l'approfondimento di particolari tematiche oggetto di studio e di ricerca, ciascuna presidenza può proporre ai consigli o alle assemblee la nomina di esperti esterni di comprovata professionalità e competenza anche non aderenti, che partecipano ai lavori del rispettivo organo e limitatamente, alle questioni per le quali sono stati invitati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.	//
Art. 45 — Comunicazione e Archivio Storico Il CIF nazionale pubblica come organo di stampa e invia a tutte le aderenti la rivista "Cronache e Opinioni". La testata può essere variata con delibera del Consiglio nazionale. Il direttore editoriale è la Presidente nazionale. Il direttore responsabile è nominato dal Consiglio Nazionale tra i giornalisti iscritti all'Albo, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Il CIF nazionale favorisce, altresì, l'informazione e fa comunicazione tra i vari CIF, anche attraverso i più aggiornati strumenti della comunicazione sociale. Il CIF nazionale cura, inoltre, l'archivio storico, che raccoglie atti, documenti e fotografie	//

Maria Laura

Maria Laura

sulla storia e l'attività del CIF dalle sue origini, compresi tutti gli Archivi che a livello territoriale sono stati riconosciuti dalle rispettive Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche. -	
SEZIONE VII - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 46 — Convocazioni Straordinaria e Ordinaria Le Assemblee e i consigli comunali, provinciali, regionali e nazionale sono convocati in via straordinaria dalla rispettiva presidente ogni qualvolta 1/3 (un terzo) dei membri dei rispettivi organi lo richieda e in ogni tempo per: a) autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione, atti costitutivi o traslativi del diritto di proprietà o di altri diritti reali immobiliari, accettazione di donazioni, eredità o legati, costituzioni di garanzie reali, locazioni ultranovennali, acquisto e cessione di quote sociali, mutui o prestiti qualunque ne sia il valore e simili; b) deliberare la costituzione di enti di cui all'Art. 7 dello Statuto. Le assemblee ed i Consigli comunali, provinciale, regionali e nazionali sono convocati in via ordinaria secondo le modalità sopra indicate nelle rispettive sezioni.	SEZIONE VI - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 19 — Convocazioni Straordinaria e Ordinaria Le Assemblee e i congressi sono convocati in via straordinaria dalla rispettiva presidente ogni qualvolta 1/3 (un terzo) dei membri dei rispettivi organi lo richieda e in ogni tempo per: a. autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione, atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto di proprietà o di altri diritti reali immobiliari, accettazione di donazioni, eredità o legati, costituzioni di garanzie reali, locazioni ultranovennali, acquisto e cessione di quote sociali, mutui o prestiti qualunque ne sia il valore e simili; b. deliberare la costituzione di enti di cui all'Art. 7 dello Statuto. c. Deliberare le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto. d. deliberare lo scioglimento la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. L'assemblea è convocata in via ordinaria secondo le modalità sopra indicate nelle rispettive sezioni.
Art. 47 - Validità delle assemblee - Quorum Costitutivo Per la validità delle assemblee dei consigli e dei congressi, in sede ordinaria, si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto in prima convocazione, e di 1/3 (un terzo) in seconda convocazione. In sede straordinaria, si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, così come per la modifica e/o approvazione dello	Art. 20 - Validità delle assemblee - Quorum Costitutivo Per la validità delle assemblee dei consigli e dei congressi, in sede ordinaria, si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto in prima convocazione, e di 1/3 (un terzo) in seconda convocazione. In sede straordinaria, si richiede la presenza dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto, così come per la modifica e/o approvazione dello Statuto e del Regolamento e per la costituzione degli Enti o dei Gruppi specifici di cui agli artt. 7 e 40 del presente Statuto.

Manira Venturi

Statuto e del Regolamento e per la costituzione degli Enti o dei Gruppi specifici di cui agli artt. 7 e 40 del presente Statuto. Si richiede la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto per lo scioglimento dei singoli CIF.	Si richiede la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
Art. 48 - Validità delle decisioni - Quorum deliberativo Le decisioni vanno sempre prese a maggioranza delle presenti votanti secondo quanto previsto all' Art.39 del Regolamento. Ogni qual volta si proceda ad elezione, risulterà eletta la candidata che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Lo stesso vale per l'elezione della tesoriera nell'ambito della terna proposta da parte delle assemblee e dei consigli. La maggioranza richiesta è di due terzi (2/3) in caso di deliberazioni straordinarie, per l'approvazione di statuti e di regolamenti e per decisioni relative alla previsione dell'Art.46 del presente Statuto. In caso di scioglimento dei singoli CIF è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti aventi diritto.	Art. 21 - Validità delle decisioni - Quorum deliberativo Le decisioni vanno sempre prese a maggioranza delle presenti votanti secondo quanto previsto dal Regolamento. Ogni qual volta si proceda ad elezione, risulterà eletta la candidata che ha ottenuto il maggior numero dei voti. Lo stesso vale per l'elezione della tesoriera nell'ambito della terna proposta da parte delle assemblee e dei consigli. La maggioranza richiesta è di due terzi (2/3) in caso di deliberazioni straordinarie, per l'approvazione di statuti e di regolamenti e per decisioni relative alla previsione dell'Art.19 del presente Statuto. In caso di scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti aventi diritto.
Art. 49 – Documentazione e Libri sociali La segretaria di ogni CIF redige il verbale dei Congressi, delle Assemblee, del Consigli e delle Presidenze, con data certa, su appositi libri numerati in ogni pagina e vigenti, che devono essere conservati agli atti del singolo CIF. Nel verbale verranno riportate, insieme all'ordine del giorno, la sintesi della discussione, le dichiarazioni di chi lo richieda e le relative deliberazioni assunte. Al termine, il verbale è sottoscritto dalla segretaria e dalla presidente, che ne curerà la pubblicità secondo i modi e le forme stabilite.	Art. 22 – Documentazione e Libri sociali La segretaria redige il verbale delle Assemblee, del Consigli e delle Presidenze, con data certa, su appositi libri numerati in ogni pagina e vigenti, se richiesto dalla legislazione vigente, che devono essere conservati agli atti. Nel verbale verranno riportate, insieme all'ordine del giorno, la sintesi della discussione, le dichiarazioni di chi lo richieda e le relative deliberazioni assunte. Al termine, il verbale è sottoscritto dalla segretaria e dalla presidente, che ne curerà la pubblicità secondo i modi e le forme stabilite.

Alcanta Venini

Alcanta Venini

Qualora, per comprovate ragioni organizzative, sia effettuata la registrazione, la segretaria redige contestualmente un verbale abbreviato, nel quale si dà atto del mezzo tecnico utilizzato; al termine è sottoscritto dalla segretaria e dalla presidente. Entro i quindici giorni successivi, la segretaria provvederà a redigere il verbale sintetico ai sensi del secondo comma, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi. Le registrazioni saranno custodite agli atti del singolo CIF. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali previsti dagli artt. 15 e 17 del D.lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore: Libro delle associate; Libro dei volontari; Libro di ciascun ambito territoriale; Libro dei verbali del Congresso di ciascun ambito territoriale; Libro dei verbali del Consiglio di ciascun ambito territoriale; Libro dei verbali della Presidenza di ciascun ambito territoriale; L'associazione terrà, nell'ambito di ciascun ambito territoriale, i propri libri sociali, sopra indicati, anche in riferimento a quanto indicato al precedente Art.5. Qualora l'Associazione si avvalga di volontari nello svolgimento della propria attività in modo non occasionale sarà tenuta alla adozione di apposito Registro per ambito territoriale, su cui verranno iscritti i volontari.	Qualora, per comprovate ragioni organizzative, sia effettuata la registrazione, la segretaria redige contestualmente un verbale abbreviato, nel quale si dà atto del mezzo tecnico utilizzato; al termine è sottoscritto dalla segretaria e dalla presidente. Entro i quindici giorni successivi, la segretaria provvederà a redigere il verbale sintetico ai sensi del secondo comma, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi. Le registrazioni saranno custodite agli atti. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali previsti dagli artt. 15 e 17 del D.lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore: Libro delle associate; Libro dei volontari; Libro dei verbali dell'Assemblea; Libro dei verbali del Consiglio; Libro dei verbali della Presidenza. L'associazione terrà i propri libri sociali anche in riferimento a quanto indicato al precedente Art.5.
Art. 50 - Gratuità delle cariche Tutte le cariche associative sono gratuite.	Art. 23 - Gratuità delle cariche Tutte le cariche associative sono gratuite.
Art. 51 - Durata del mandato della Presidente La presidente di ciascun CIF dura in carica quattro anni e può essere riconfermata solo per un ulteriore quadriennio.	Art. 24 - Durata del mandato della Presidente La presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermata solo per un ulteriore quadriennio.

Manuela Lenzi

Art. 52 - Incompatibilità di cariche elettive La carica di presidente nazionale, nonché di membro della presidenza nazionale è incompatibile con incarichi di Governo, con il mandato parlamentare, nonché con cariche in partiti politici o sindacati; è altresì incompatibile con incarichi di presidenza in altre associazioni. La carica di presidente nazionale, regionale, provinciale e comunale, è incompatibile con cariche elettive in enti locali territoriali di pari livello, e con cariche nei partiti politici, sindacati o in altre associazioni; è altresì incompatibile con la carica di presidente CIF in altro ambito territoriale.	Art. 25 - Incompatibilità di cariche elettive La carica di presidente provinciale, è incompatibile con cariche elettive in enti locali territoriali di pari livello, e con cariche nei partiti politici, sindacati o in altre associazioni; è altresì incompatibile con la carica di presidente CIF in altro ambito territoriale.
Art. 53 - Incompatibilità dei rapporti di lavoro e relativi obblighi In tutti i CIF il rapporto di lavoro dipendente è incompatibile con le cariche associative; in caso di elezione la dipendente dovrà optare tra il rapporto di lavoro e la carica. Qualora a rivestire cariche del CIF vengano elette persone per le quali dallo Statuto è sancita l'incompatibilità, esse devono dimettersi dall'uno o dall'altro incarico entro 15 (quindici) giorni. In caso di mancata termine, il membro eletto decadrà automaticamente dalla carica ricoperta nel CIF. In caso di incompatibilità tra due cariche in diversi CIF, decadrà da quella relativa al CIF di minore ambito territoriale.	Art. 26 - Incompatibilità dei rapporti di lavoro e relativi obblighi Il rapporto di lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con le cariche associative e con il lavoro volontario in generale. Qualora a rivestire cariche dell'associazione vengano elette persone per le quali dallo Statuto è sancita l'incompatibilità, esse devono dimettersi dall'uno o dall'altro incarico entro 15 (quindici) giorni. In caso di mancata dimissione entro detto termine, il membro eletto decadrà automaticamente dalla carica ricoperta nel CIF. In caso di incompatibilità tra due cariche in diversi CIF, decadrà da quella relativa al CIF di minore ambito territoriale.
Art 54 - Decadenza e revoca I membri delle presidenze e dei consigli dei vari CIF, che senza darne giustificazione scritta non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico. L'assemblea del CIF comunale, il congresso o il consiglio provinciale, il consiglio regionale e nazionale, possono dichiarare la decadenza della rispettiva presidente o membro della presidenza qualora, oltre al caso precedente, versi in situazione di incompatibilità a norma degli artt. 52 e 53; o deliberarne la revoca per gravi e comprovati motivi.	Art 27 - Decadenza e revoca I membri delle presidenze e dei consigli, che senza darne giustificazione scritta non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico. L'assemblea può dichiarare la decadenza della rispettiva presidente o membro della presidenza qualora, oltre al caso precedente, versi in situazione di incompatibilità a norma degli artt. 25 e 26; o deliberarne la revoca per gravi e comprovati motivi.

Manuela Venturi

Roberto Zucchi

La decadenza e la revoca sono approvate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei rispettivi organi.	La decadenza e la revoca sono approvate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei rispettivi organi.
Art. 55 – Sostituzioni Ogni carica elettiva dura sino alla naturale scadenza dell'organo e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio. In caso di cessazione, prima del termine della carica assunta in forza di elezioni primarie, subentrerà prima delle non elette, fermo restando che l'incarico dura fino alla naturale scadenza dell'organo. Per la sostituzione dei membri di presidenza si procederà a nuove elezioni. Qualora la cessazione dalla carica interessi più di un terzo delle componenti di un organo, tenuto conto anche delle sostituzioni precedentemente effettuate, si procederà a nuove elezioni.	Art. 28 – Sostituzioni Ogni carica elettiva dura sino alla naturale scadenza dell'organo e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio. In caso di cessazione, prima del termine della carica assunta in forza di elezioni primarie, subentrerà prima delle non elette, fermo restando che l'incarico dura fino alla naturale scadenza dell'organo. Per la sostituzione dei membri di presidenza si procederà a nuove elezioni. Qualora la cessazione dalla carica interessi più di un terzo delle componenti di un organo, tenuto conto anche delle sostituzioni precedentemente effettuate, si procederà a nuove elezioni.
Art 56 - Gestione straordinaria In caso di prolungata vacanza per qualsiasi ragione degli organi collegiali dei singoli CIF provinciali e regionali, il Consiglio Nazionale, affiancata eventualmente da un comitato di reggenza, che assicuri la continuità dell'attività e che resterà in carica per un anno con l'obbligo di convocare entro tale termine il rispettivo organo elettivo per la ricostituzione degli organi. In caso di assenza degli organi collegiali comunali, fermo restando il potere del Consiglio Nazionale di valutare la situazione di vacanza ed eventualmente di intervenire nominando la reggente, la nomina del reggente spetterà al consiglio provinciale in accordo con il Consiglio regionale e nazionale. In caso di comprovate ragioni, la reggenza può essere rinnovata per un altro anno. -	Art 29 - Gestione straordinaria In caso di assenza degli organi collegiali comunali, fermo restando il potere del Consiglio Nazionale di valutare la situazione di vacanza ed eventualmente di intervenire nominando la reggente, la nomina del reggente spetterà al consiglio provinciale in accordo con il Consiglio regionale e nazionale. Il reggente resterà in carica per un anno con l'obbligo di convocare entro tale termine il rispettivo organo elettivo per la ricostituzione degli organi. In caso di comprovate ragioni, la reggenza può essere rinnovata per un altro anno. -
TITOLO III - AUTONOMIA GIURIDICA E FUNZIONI UNITARIE (Artt. 57-62)	TITOLO VII - AUTONOMIA GIURIDICA E FUNZIONI UNITARIE
Art. 57 - Autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale	Art. 30 - Autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale

Mania Venturi

Roberto Sestini

Ciascun CIF, comunale, provinciale, regionale o nazionale, nel quadro dei principi fissati dal presente Statuto e per le finalità che caratterizzano l'azione del CIF nei vari ambiti territoriali: a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile; b) può essere titolare di beni, mobili e immobili; c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi; d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali; e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela del CIF o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dal CIF, e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed eventuali sue modifiche. Ciascun CIF, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano a ciascun CIF, comunale, provinciale e regionale, nonché al CIF nazionale, anche in sede di rapporti reciproci, le norme di cui agli artt. 36 e segg. cod. civ. e quelle di cui al Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm. e ii). Potranno godere altresì di autonomia amministrativa ed economico-finanziaria anche i coordinamenti nazionali e regionali ed i gruppi per interventi specifici, qualora questo sia previsto negli specifici documenti normativi deliberati dal CIF, che ne ha promosso la costituzione, e approvati dal Consiglio.	L'associazione, nel quadro dei principi fissati dallo Statuto del CIF Nazionale: a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile; b) può essere titolare di beni, mobili e immobili; c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi; d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali; e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed eventuali sue modifiche. L'associazione, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, anche in sede di rapporti reciproci, le norme di cui agli artt. 36 e segg. cod. civ. e quelle di cui al Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm. e ii). Potranno godere altresì di autonomia amministrativa ed economico-finanziaria anche i coordinamenti nazionali e regionali ed i gruppi per interventi specifici, qualora questo sia previsto negli specifici documenti normativi deliberati e approvati dal Consiglio.
Art. 58 - Divieto di intestazione di beni a persone fisiche	Art. 31 - Divieto di intestazione di beni a persone fisiche

Mania Vennini

Alfredo Zamboni

Non sono ammesse intestazioni a persone fisiche di beni mobili e immobili appartenenti ai CIF. Ogni trascrizione, iscrizione o annotamento in pubblici registri di beni mobili o immobili dovrà essere effettuata a favore o contro il singolo CIF.	Non sono ammesse intestazioni a persone fisiche di beni mobili e immobili appartenenti all'associazione. Ogni trascrizione, iscrizione o annotamento in pubblici registri di beni mobili o immobili dovrà essere effettuata a favore dell'associazione.
Art. 59 - Entrate ed altri mezzi finanziari Ogni CIF trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dalle quote e dai contributi delle aderenti, da eredità, donazioni e legati, contributi pubblici nazionali ed internazionali, erogazioni liberali e contributi privati, contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite o controllate, da entrate di carattere patrimoniale, da ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali del Centro Italiano Femminile. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	Art. 32 - Entrate ed altri mezzi finanziari L'associazione trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dalle quote e dai contributi delle aderenti, da eredità, donazioni e legati, contributi pubblici nazionali ed internazionali, erogazioni liberali e contributi privati, contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite o controllate, da entrate di carattere patrimoniale, da ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali e con il codice del terzo settore. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 60 - Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento I proventi delle attività, utili, avanzzi di gestione, fondi, riserve e capitale non possono in nessun caso essere divisi tra le associate, anche in forma indiretta. Gli eventuali utili o avanzzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.	Art. 33 - Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzzi di gestione, di fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Per la individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta di utili si rinvia all'articolo 8 comma 3 lettere da a) a e) del D. Lgs. 117/2017. Gli eventuali utili o avanzzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Maria Venti

Antonio Zamboni

Per la individuazione delle ipotesi di distribuzione indiretta di utili si rinvia all'articolo 8 comma 3 lettere da a) a e) del D. Lgs. 117/2017.	
Art. 61 - Obbligazioni Qualsiasi atto che comporti assunzione di obbligazioni o responsabilità di natura finanziaria e non sia stato già previsto in sede di bilancio preventivo deve essere previamente autorizzato con apposita delibera verbalizzata dal rispettivo consiglio.	Art. 34 - Obbligazioni Qualsiasi atto che comporti assunzione di obbligazioni o responsabilità di natura finanziaria e non sia stato già previsto in sede di bilancio preventivo deve essere previamente autorizzato con apposita delibera verbalizzata dal rispettivo consiglio.
Art. 62 - Bilancio di esercizio Ciascun CIF, attraverso i rispettivi organi sopra indicati, nonché gruppo per interventi specifici o coordinamento se previsto, redige annualmente il bilancio economico consuntivo della gestione da cui risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, e previa certificazione da parte del revisore dei conti o del collegio dei revisori (qualora nominati in base alle leggi vigenti), lo sottopone all'approvazione dell'assemblea o dei consigli entro tre mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio sarà redatto nella forma di rendiconto per cassa qualora i ricavi, le rendite e i proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero). In caso di importo pari o superiore il bilancio sarà redatto nelle forme di cui all' Art.13 comma 1 CTS.	Art. 35 - Bilancio di esercizio L'associazione, redige annualmente il bilancio economico consuntivo della gestione da cui risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, e previa certificazione da parte del revisore dei conti o del collegio dei revisori (qualora nominati in base alle leggi vigenti), lo sottopone all'approvazione dell'assemblea o dei consigli entro tre mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio sarà redatto dall'organo di amministrazione nella forma di rendiconto per cassa qualora i ricavi, le rendite e i proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila/00). In caso di importo pari o superiore il bilancio sarà redatto nelle forme di cui all' Art.13 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.
L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse, a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Ciascun CIF, attraverso i rispettivi organi sopra indicati, nonché gruppo per interventi specifici o coordinamento se previsto, redige annualmente il bilancio economico preventivo.	L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse, a seconda dei casi nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. L'associazione, attraverso i rispettivi organi sopra indicati, nonché gruppo per interventi specifici o coordinamento se previsto, redige annualmente il bilancio economico preventivo.

Manuela Lenzi

Roberto Biondi

Art. 36 - Bilancio sociale	
	Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari per l'informativa sociale.
Art. 37 - Convenzioni	
	Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.
TITOLO VIII - CONTROLLI E SANZIONI	
Art. 63 - Modello organizzativo interno	Art. 38 - Modello organizzativo interno
Ciascun CIF deve predisporre ed adottare un modello organizzativo interno di amministrazione e gestione che consenta un efficace controllo preventivo per ottemperare agli obblighi e alle finalità previsti dalle leggi vigenti.	L'associazione deve predisporre ed adottare un modello organizzativo interno di amministrazione e gestione che consenta un efficace controllo preventivo per ottemperare agli obblighi e alle finalità previsti dalle leggi vigenti.
Art. 64 - Collegio dei revisori	Art. 39 - Collegio dei revisori e organo di controllo.
Al fine di garantire la conformità della gestione amministrativa a criteri di legittimità, di trasparenza, di economicità e al fine di garantire il rispetto delle finalità istituzionali, ciascun CIF comunale, provinciale, regionale o nazionale nei casi previsti dalle leggi vigenti. Nel caso in cui l'associazione abbia un patrimonio maggiore di Euro 1.100.000 (unmilionecentomila) o entrate maggiori di Euro 2.200.000 (duemilioni duecentomila) nominerà un revisore o un collegio di revisori dei conti, iscritti nell'apposito albo, cui spetta di verificare la regolare formazione e tenuta dei bilanci, dell'amministrazione e della	La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017 al fine di garantire la conformità della gestione amministrativa a criteri di legittimità, di trasparenza, di economicità e al fine di garantire il rispetto delle finalità istituzionali l'associazione. Al revisore o al collegio dei revisori è fatto obbligo di denunciare ogni eventuale omissione o manchevolezza riscontrata sia al consiglio che al Consiglio del CIF Nazionale. L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Maria Verrini

[Signature]

contabilità da parte della presidenza e degli organi esecutivi dei singoli CIF. Al revisore o al collegio dei revisori è fatto obbligo di denunciare ogni eventuale omissione o manchevolezza riscontrata, sia al consiglio dei rispettivi CIF, sia al Consiglio Nazionale.	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 65 - Funzioni di controllo successivo Ribadita l'autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria dei singoli CIF, spetta al Consiglio Nazionale un generale potere di controllo successivo sulla legittimità formale degli atti compiuti, a livello deliberativo od esecutivo, dai singoli CIF locali, al fine di vagliarne la rispondenza allo scopo ed alle finalità istituzionali, anche a tutela del buon nome del CIF. Il Consiglio Nazionale può in ogni tempo eseguire ispezioni, verifiche e controlli, sia periodici a mezzo di propri delegati o di esperti	Art. 40 - Funzioni di controllo Ribadita l'autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria dell'associazione, spetta al Consiglio del CIF Nazionale un generale potere di controllo successivo sulla legittimità formale degli atti compiuti, a livello deliberativo od esecutivo al fine di vagliarne la rispondenza allo scopo ed alle finalità istituzionali, anche a tutela del buon nome del CIF. Il Consiglio del CIF Nazionale può in ogni tempo eseguire ispezioni, verifiche e controlli, sia periodici a mezzo di propri delegati o di esperti

Maria Venturi

Roberto Soffici

espressamente incaricati, sia straordinari a seguito delle denunce del revisore, di ogni singolo componente degli organi o di ogni aderente. Ove il Consiglio Nazionale, effettuati gli accertamenti necessari, riscontri manchevolezze, irregolarità, violazioni delle norme di legge o dello Statuto, ovvero accerti che sono stati posti in essere atti idonei a ledere il buon nome del CIF o a conculcarne i principi ispiratori, potrà procedere disciplinarmente a norma dell'articolo seguente nei confronti delle aderenti o dei CIF cui siano imputabili i fatti.	espressamente incaricati, sia straordinari a seguito delle denunce dell'organo di controllo e del revisore, di ogni singolo componente degli organi o di ogni aderente. Ove il Consiglio del CIF Nazionale, effettuati gli accertamenti necessari, riscontri manchevolezze, irregolarità, violazioni delle norme di legge o dello Statuto, ovvero accerti che sono stati posti in essere atti idonei a ledere il buon nome del CIF o a conculcarne i principi ispiratori, potrà procedere disciplinarmente a norma dell'articolo seguente nei confronti dell'associazione e/o delle aderenti cui siano imputabili i fatti.
Art. 66 — Potere disciplinare Il Consiglio Nazionale ha il potere di procedere disciplinarmente nei confronti di ciascuna aderente che, con la propria condotta, ponga in essere comportamenti o atti che violino le norme dello Statuto o siano in contrasto con i principi, gli scopi e le finalità dell'associazione. Le sanzioni disciplinari sono: il richiamo, la censura, la sospensione; l'espulsione. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento motivato garantendo il legittimo contraddittorio e il diritto di difesa.	Art. 41 — Potere disciplinare Il Consiglio del CIF Nazionale ha il potere di procedere disciplinarmente nei confronti di ciascuna aderente dell'associazione che, con la propria condotta, ponga in essere comportamenti o atti che violino le norme dello Statuto o siano in contrasto con i principi, gli scopi e le finalità dell'associazione. Le sanzioni disciplinari sono: il richiamo, la censura, la sospensione; l'espulsione. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento motivato garantendo il legittimo contraddittorio e il diritto di difesa.
Art. 67 - Inibizione dell'uso del nome e dei segni distintivi Il Consiglio Nazionale, in presenza di accertati gravi fatti e garantito il diritto di difesa ed il contraddittorio, può con provvedimento motivato inibire a ciascun CIF comunale, provinciale o regionale, ai gruppi o ai coordinamenti o agli enti di cui all' Art. 7 dello Statuto, l'utilizzo del nome e dei segni distintivi del CIF per ogni ulteriore attività, comunque svolta e da chiunque effettuata secondo il procedimento disciplinato nel regolamento.	Art. 42 - Inibizione dell'uso del nome e dei segni distintivi Il Consiglio del CIF Nazionale, in presenza di accertati gravi fatti e garantito il diritto di difesa ed il contraddittorio, può con provvedimento motivato inibire all'associazione, ai gruppi o ai coordinamenti o agli enti di cui all' Art. 7 dello Statuto, l'utilizzo del nome e dei segni distintivi del CIF per ogni ulteriore attività, comunque svolta e da chiunque effettuata secondo il procedimento disciplinato nel regolamento.
Art. 68 - Collegio dei probiviri	Art. 43- Collegio dei probiviri

Man. e Veni

[Signature]

Il collegio dei probiviri è costituito da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti ogni quattro anni dal Congresso nazionale tra le aderenti al CIF di comprovata esperienza. Al collegio sono devolute tutte le controversie che dovessero insorgere tra le aderenti tra queste si trova l'associazione o i suoi organi, tra le componenti degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica secondo equità ed esprime pareri motivati.	Il collegio dei probiviri è organo del CIF Nazionale costituito da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti ogni quattro anni dal Congresso nazionale tra le aderenti al CIF di comprovata esperienza. Al collegio sono devolute tutte le controversie che dovessero insorgere tra le aderenti e l'associazione o i suoi organi, tra le componenti degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica secondo equità ed esprime pareri motivati.
TITOLO V - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO (Artt. 69-71)	TITOLO X - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
Art. 69 - Scioglimento dei singoli CIF Ogni CIF si scioglie con deliberazione del rispettivo Congresso o Assemblea, validamente costituiti con la presenza di almeno tre quarti delle aventi diritto ed il voto favorevole dei quattro quinti degli associati. L'organo deliberante nominerà il liquidatore, ne delibererà i poteri e devolverà il patrimonio ad altro Ente del terzo Settore, secondo quanto infra indicato, fermo il rispetto di quanto stabilito all'art. 9 del CTS in relazione al previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo Settore. Ferma la responsabilità del CIF disciolto e dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione di un singolo CIF comunale, provinciale o regionale, i beni di questo, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad un altro CIF della medesima regione, vengono devoluti al CIF di ambito territoriale più ampio. In caso di scioglimento del CIF Nazionale e di tutte le articolazioni territoriali, il patrimonio residuo sarà devoluto, dopo la liquidazione, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad altro ente di emanazione del CIF di carattere territoriale o nazionale, al Cento Italiano Femminile per i servizi assistenziali, sociali e di addestramento	Art. 44 - Scioglimento dell'associazione L'associazione si scioglie con deliberazione dell'Assemblea, validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti delle aventi diritto ed il voto favorevole dei quattro quinti degli associati. L'organo deliberante nominerà il liquidatore, ne delibererà i poteri e devolverà il patrimonio Ferma la responsabilità dell'associazione e dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, i beni di questa, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad un altro CIF della medesima regione, vengono devoluti al CIF di ambito territoriale più ampio ovvero ad altro Ente del terzo Settore, secondo quanto indicato all'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1.

Maria Verrini

Maria Verrini

professionale, ad altro ente che custodirà l'Archivio storico nazionale o comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità analoghi a quelli del CIF, salva diversa destinazione imposta dalla legge.	Art. 70 - Obbligatorietà dello Statuto Il presente Statuto ha vigore su tutto il territorio nazionale ed è obbligatorio per tutti i CIF locali. Ogni questione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione dello Statuto è rimessa al giudizio del Collegio dei probiviri. Ogni modifica dello Statuto o dello scopo o finalità associativa è deliberata dal Congresso nazionale convocato, in via straordinaria dalla Presidente nazionale, previa conforme deliberazione del Consiglio Nazionale o su richiesta dei due terzi dei membri del Congresso stesso.
Art. 45 - Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento del CIF Nazionale, nonché dalle norme del D.lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia. Ogni questione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione dello Statuto è rimessa al giudizio del Collegio dei probiviri del CIF Nazionale.	Art. 46 - Norma transitoria Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
Norma transitoria Al fine di poter ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore, il rappresentante legale dell'Ente, non appena istituito e divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) provvederanno a richiedere la iscrizione dell'Ente presso tale Registro. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si intendono applicabili il codice civile, le norme di legge vigenti in materia di Associazioni e di Enti del terzo Settore, a decorrere dalla loro entrata in vigore. Le clausole del presente Statuto che presuppongono l'acquisizione della qualifica di Ente del terzo Settore, sono efficaci subordinatamente all'iscrizione dell'associazione nel RUNTS. Si autorizza il Consiglio Nazionale ad apportare ulteriori modifiche da successive disposizioni attuative. Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data d'iscrizione allo stesso Registro.	

Manuela Venti

Roberto Zucchi

Le clausole previste nel presente Statuto non compatibili con il Decreto legislativo 117/2017 cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all' Art. 104 comma 2 dello stesso Decreto.

Maria Laura

Maria Laura